



Le risposte sono formulate dal servizio di assistenza utilizzando la documentazione pubblicata nell'area Supporto del portale RENTRI

Domanda	Risposta
<p>Parrucchieri ed estetiste devono iscriversi e fare anche il registro?</p>	<p>I soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (es. istituti di bellezza, tatuatori). [art. 190 c. 6] sono soggetti ad obbligo di iscrizione al RENTRI. Se si avvalgono di quanto previsto dall'art. 190 del Decreto Legislativo 152 del 2006, e adempiono all'obbligo di tenuta del registro mediante la conservazione del FIR o del documento di conferimento o tramite analoghe evidenze documentali o gestionali, non dovranno conseguentemente trasmettere al RENTRI i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Se invece tengono i registri di carico e scarico secondo le modalità definite dall'art. 190 sono soggetti agli obblighi di trasmissione.</p>
<p>E' possibile delegare la mia associazione di categoria anche per la tenuta del registro integrato nel RENTRI?</p>	<p>La delega prevista dall'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 è riferita agli adempimenti di cui al titolo III dello stesso Decreto. Per quanto riguarda la tenuta del Registro si rimanda a quanto previsto dall'art. 190 c. 7 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.</p>

**Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione**